

STORIA DELLA PROFESSIONE

LA PROFESSIONE DEL TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Regolamentazione giuridica e formazione professionale dal 1969 al 2008

A partire dagli anni '60 anche in Italia venne avviato un imponente sviluppo delle metodiche diagnostiche elettrofisiologiche in campo Neurologico. L'applicazione è stata standardizzata dai Medici neurologi e quindi affidata ad altri operatori sanitari tecnici. La metodica più nota è stata l'Elettroencefalografia (EEG), seguita da Elettromiografia (EMG), Poligrafia, Potenziali Evocati e infine Ultrasonologia.

Nel 1969 in Italia, per la prima volta dal punto vista normativo, negli Ospedali vengono istituiti i Servizi di Neurofisiopatologia con la previsione del Tecnico di Fisiopatologia.

Nei 30 anni successivi, al fine di formare Tecnici di Neurofisiopatologia sono stati attivati percorsi formativi post scuola secondaria superiore: di cui 9 permanenti, da parte delle Università e 6 temporanei, da parte delle Regioni. Quasi tutte le scuole sono state trasformate nel 1996 in Diploma Universitario e nel 2001 in Laurea triennale. I corsi sono attualmente attivi su 18 Università.

In parallelo, con numerosi interventi normativi è stata prima definita la competenza del Tecnico di Neurofisiopatologia nella registrazione EEG per la diagnosi di morte cerebrale e quindi completato il riconoscimento giuridico della professione con la definizione del relativo Profilo Professionale nel 1994. Ha fatto seguito il Codice Deontologico approvato nel 2000 dalla Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia.

Nel 2003 e nel 2008 il Ministero della Salute ha definitivamente chiarito l'esclusività del Tecnico di Neurofisiopatologia per l'applicazione delle varie metodiche diagnostiche in Neurofisiologia.

1969 - 1979

1969 – ISTITUZIONE SERVIZIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Con DPR 27 marzo 1969, n. 128, negli ospedali vennero istituiti i Servizi di Cardiologia (art. 31), di Fisiopatologia Respiratoria (art. 32) e di Neurofisiopatologia (art. 33). Per la prima volta si cita esplicitamente la figura del Tecnico di Fisiopatologia. L'art. 31 prevede che "in relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti organici devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia". Trattandosi di una figura priva di iter formativo e di specializzazione riconosciuta, per il relativo inserimento nei servizi ospedalieri, lo stesso DPR 128/69 all'art. 51 stabilisce che "sarà ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina, presso ospedali, cliniche e istituti universitari o istituti riconosciuti a carattere scientifico".

1969 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONI

Con DPR 27 marzo 1969, n. 130, vengono individuate e classificate le figure professionali in varie "aree". Personale tecnico in: Radiologia medica, Anatomia patologica, Istopatologia, Laboratorio medico, Capo tecnico, Tecnico specializzato.

Personale di assistenza ostetrica: Ostetrica capo, Ostetrica.

Personale di assistenza diretta: Capo sala, Infermiere professionale specializzato, Infermiere professionale, Vigilatrice d'infanzia, Infermiere generico, Puericultrice.

Personale di assistenza medica e assistenza sociale: Assistente Sanitaria Visitatrice, Assistente Sociale
Personale di assistenza ai servizi speciali: Terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni
Personale dirigente e con funzione didattica nelle scuole per Infermieri: Capo Servizi sanitari Ausiliari, Direttore Didattico, Vice Direttore Didattico
Altre: Tecnico di Fisiopatologia (art. 31 del DPR 128/69) e Dietista (art. 132 del DPR 130/69).

1972 – SCUOLE UNIVERSITÀ DI ROMA E BOLOGNA

Al fine di una adeguata formazione del personale tecnico, lo Stato istituisce le prime due scuole universitarie dirette a fini speciali (SDAF) per Tecnici Neurofisiopatologi (TNFP) presso l'Università di Roma (DPR 2 giugno 1972, n. 436) e presso l'Università di Bologna (DPR 31 ottobre 1972, n. 1010). Promotori dell'istituzione sono stati i rispettivi Direttori, il Prof. Gianfranco Ricci (Roma) e il Prof. Elio Lugaresi (Bologna). Entrambe le scuole erano a durata biennale, e diventarono triennali nel 1988 e nel 1991. Il numero delle iscrizioni era limitato a 15 per ciascuna scuola e come requisito di accesso prevedevano il superamento di una prova di ammissione e il possesso del diploma di scuola media superiore. Fece eccezione Roma che in via transitoria consentiva l'ammissione anche a persone che in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo svolgevano già funzioni di tecnico a sensi dell'art. 51 del DPR 128/69.

1974 – MANSIONARIO CHE AFFIDA L'ESECUZIONE DI EEG ALL' INFERMIERE

Mentre si diplomano i primi tecnici di Roma e Bologna l'anno successivo, non si adotta alcuna norma per favorirne l'inserimento nei servizi ospedalieri; anzi, paradossalmente le mansioni del TNFP vengono assegnate all'Infermiere professionale con DPR 14 marzo 1974, n. 225; l'art 2, punto 12, lettera g. affida all'Infermiere la "esecuzione di trattamenti diagnostici... applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di ECG, EEG e similari ... su prescrizione e sotto controllo medico". Tale mansionario resterà in vigore per circa 25 anni, essendo stato abrogato solo nel 1999 dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Ciò costituirà un rilevante ostacolo per il regolare inserimento dei tecnici diplomati.

1976 – PRIMI CONCORSI PER TNFP

Gli ospedali iniziano a bandire concorsi specifici per TNFP, a Terni, Pisa, Reggio Emilia, Bologna. Come requisito si fa riferimento a quelli di Tecnico di Laboratorio, di cui al DPR 130, art. 132, punto 3: “Diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado”. In alcuni casi si continua invece ad applicare l’art 51 del DPR 128: anzianità di servizio di almeno tre anni con funzioni di tecnico EEG.

1977-81 – SCUOLE UNIVERSITÀ DI ANCONA, PAVIA, GENOVA, MILANO E NAPOLI

Alle scuole di Roma e Bologna ne seguono istituite presso le Università di Ancona (DPR 31 ottobre 1977, n. 1226) con 15 iscritti, a durata biennale, che diventerà triennale nel 1991.

Pavia (DPR 3 giugno 1980, n. 584) con 15 iscritti; si distingue rispetto alle precedenti tre per la durata triennale e per la diversa denominazione: Tecnico di Neurofisiologia Clinica.

Per i primi 5 anni, consente l’iscrizione anche a persone con titolo di scuola media inferiore che svolgono da almeno 5 anni mansioni di tecnico presso strutture universitarie o ospedaliere.

Seguono con Decreti del 31 ottobre 1981: Genova (DPR 969), Napoli (DPR 1095) e Milano (DPR 1114). La scuola di Genova, in analogia a quella di Pavia, consente l’accesso anche con titolo di scuola media superiore associato a servizio prestato come tecnico per almeno 5 anni. Le ultime due scuole vengono istituite con Decreti Rettorali a Pisa (31 ottobre 1988), con 10 posti, e infine Siena (4 maggio 1990), con numero limitato a 4 posti.

1979 – STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Con DPR 20 dicembre 1979, n. 761, Stato giuridico del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), viene aggiornato l’elenco delle professioni definite nel 1969 dai DPR n. 128 e n. 130. Fra le professioni tecnico-sanitarie oltre alle precedenti del 1969 vengono aggiunti: Tecnico di Centri Trasfusionali, Odontotecnico e Ottico. Non viene però inserito il TNFP.

L’art. 1, comma quarto, rinvia a successivi decreti la “identificazione dei profili attinenti a figure nuove atipiche di dubbia iscrizione”. La mancata regolamentazione del TNFP nel DPR 761/79 determinerà nei 10 anni successivi seri ostacoli per l’assunzione dei TNFP che nel 1979 sono circa un centinaio, di cui una ventina erano già inseriti. Si stima che gli operatori addetti siano circa 800, appartenenti a varie qualifiche: Infermiere professionale, Infermiere generico e anche Ausiliario.

1979 - 1989

1982 – NORMATIVA CONCORSUALE

Con Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 viene emanata la nuova normativa concorsuale per il personale sanitario individuato dal DPR 761/79. L'art. 81 fissa i requisiti i requisiti del personale tecnico-sanitario: "diploma di scuola speciale universitaria ...attestato di corso di abilitazione ...di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado." Di fatto vengono riconosciuti idonei i titoli di studio a durata biennale rilasciati sia dagli Ospedali e che dalle Università.

1979-1983 – SCUOLE OSPEDALIERE NELLE REGIONI MOLISE E FRIULI

Il riferimento normativo alla formazione del personale negli Ospedali induce alcune Regioni ad istituire scuole alternative alle Università. Ma tali iniziative avranno durata brevissima, da una a tre anni al massimo, confermando l'opportunità che la formazione del TNFP sia affidata all'Università, in collaborazione con gli Ospedali. La prima scuola ospedaliera viene attivata per un solo anno presso la USL di Campobasso, a durata biennale, con un massimo di 10 iscritti, previo possesso del diploma di scuola media di superiore. (Delibera Consiglio della Regione Molise, 24 settembre 1979, n. 353). Segue nel 1983 nasce la seconda scuola ospedaliera presso la USL 1 di Trieste (Delibera di Giunta della Regione Friuli, 19 gennaio 1983, n. 29. Durata e attivazione triennale con 25 posti disponibili, diplomerà una cinquantina di tecnici. Il titolo di base è quello di Tecnico di Fisiopatologia, con i primi 2 anni in comune e il terzo anno orientato su 4 distinti indirizzi: Cardiorespiratorio, Rianimatorio Nefrologico Oto-Neuro- Oftalmologico

1987 – RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Diploma di TNFP viene "riconosciuto" per la prima volta a livello istituzionale dalla Regione Emilia Romagna che con Delibera del 17 febbraio 1987, n. 503 – 80, stabilisce l'inserimento fra le professioni del Servizio Sanitario e come requisito chiede "il possesso del diploma di scuola speciale universitaria". Il provvedimento riguarda altre tre professioni: Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Tecnico di Cardiocirurgia e Tecnico Audioprotesista.

1988 – RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Seguendo l'iniziativa della Regione Emilia Romagna, anche il Ministero della Sanità, con Decreto 26 gennaio 1988, n. 30, istituisce la figura e il profilo del TNFP insieme ad altre quattro professioni: Audioprotesista, Podologo, Tecnico di Angiocardiocirurgia e Igienista dentale. Requisito di ammissione ai concorsi è "attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del SSN cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado o presso strutture universitarie". Nonostante il riconoscimento ministeriale, rimangono dubbi circa il personale a cui affidare l'esecuzione dell'esame EEG. Il DM 30/1988 avrebbe dovuto abrogare la parte del mansionario dell'Infermiere relativamente all'EEG (DPR 225/74, art. 1, 12 g.).

1989 - 1999

1990 – CONTRATTO DI LAVORO

Con DPR 28 novembre 1990, n. 384, per la prima volta il TNFP è inserito fra le professioni del SSN; avviene nell'ambito del "contratto di lavoro per il personale del comparto del SSN", che recepisce il DM 26 gennaio 1988, n. 30.

1990 – SCUOLA OSPEDALIERA REGIONE TOSCANA, RISERVATA A INFERMIERI

La Regione Toscana, con Delibera del Consiglio 28 dicembre 1990, n. 392, istituisce un corso riservato agli Infermieri che prima del DM 30/88 erano addetti a mansioni di TNFP. Le sedi di corso sono le USL 10 D di Firenze, 12 di Pisa e 30 di Siena. Il corso si conclude nel 1993 con 38 diplomati sui 45 iscritti e sui 54 aventi diritto. Non tutti gli IP chiedono poi l'inquadramento come TNFP per non perdere la specifica indennità infermieristica prevista dal contratto di lavoro. Tuttavia, sia gli Infermieri che non erano stati ammessi al corso e sia gli iscritti al corso che non avevano superato l'esame rimasero comunque e ingiustificatamente a svolgere mansioni di TNFP.

1991-93 – SCUOLE OSPEDALIERE NELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA

Facendo riferimento al riconoscimento del TNFP con il Decreto del Ministero della Sanità n. 30/1988 e in considerazione dell'assenza di scuole nelle Università delle rispettive Regioni, la Sicilia, istituisce un corso con 10 posti presso la USL 58 di Palermo (Delibera AS 15 novembre 1990, n. 87065). Seguiranno altri 3 corsi, da cui si diplomano 33 tecnici fino al 1997. Un secondo corso regionale viene istituito per 15 posti presso la USL 41 di Messina (Delibera AS 22 giugno 1991, n. 93545). In totale i diplomati delle 9 scuole ospedaliere dal 1981 al 1997 sono stati circa 170. Mentre i diplomati delle 9 scuole universitarie attivate dal 1974 furono circa 1100.

1994 – ESECUZIONE EEG PER ACCERTAMENTO DI MORTE CEREBRALE

Si conferma il riconoscimento del TNFP da parte del Ministero della Sanità che lo inserisce nel Decreto 22 agosto 1994, n. 582, "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", affidandogli l'esecuzione dell'esame elettroencefalografico (EEG). Rimane tuttavia ancora in vigore la norma che affida anche all'Infermiere l'esecuzione dell'esame EEG: "L'esecuzione delle indagini EEG deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica. In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione può essere affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali mansioni".

1994-95 – ISTITUZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Dal 14 settembre 1994 al 15 marzo 1995 vengono definiti i Profili professionali delle professioni sanitarie, ai sensi del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della Sanità emana appositi e specifici Decreti per le seguenti 14 professioni:

- 1) Dietista (DM 744, 14-9-1994)
- 2) Fisioterapista (DM 741, 14-9-1994)
- 3) Igienista Dentale (DM 669, 14-9-1994)
- 4) Infermiere (DM 739, 14-9-1994)
- 5) Logopedista (DM 742, 14-9-1994)
- 6) Ortottista Assistente di Oftalmologia (DM 743, 14-9-1994)
- 7) Ostetrica (DM 740, 14-9-1994)
- 8) Podologo (DM 666, 14-9-1994)
- 9) Tecnico Ortopedico (DM 665, 14-9-1994)
- 10) Tecnico Audiometrista (DM 667, 14-9-1994)
- 11) Tecnico Audioprotesista (DM 668, 14-9-1994)
- 12) Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (DM 745, 26-6-1994)
- 13) Tecnico sanitario di Radiologia Medica (DM 746, 26-6-1994)
- 14) Tecnico di Neurofisiopatologia (DM 183, 15-3-1995)

Il profilo del Tecnico di Neurofisiopatologia è l'ultimo ad essere definito in ordine cronologico e al di fuori dei 13 profili del 1994.

1995 – CONSIGLIO DI STATO SULLE COMPETENZE DEL TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Il 19 gennaio 1995, con atto n. 228, il Consiglio di Stato stabilisce che il profilo professionale del TNFP, disciplinato dal D.M. Sanità n. 183 del 15 marzo 1995, ha valore riassuntivo dei compiti corrispondenti alle mansioni da espletare stabilite con fonti specifiche ovvero desumibili, in difetto, dalla normativa sui percorsi formativi

1995 – PROPOSTA CORSI RIQUALIFICAZIONE PER INFERMIERI ADDETTI ALL'EEG

La definizione dei Profili di Infermiere e di TNFP porta le rispettive organizzazioni professionali AITN (Associazione Italiana Tecnici Neurofisiopatologia) e IPASVI (Federazione Nazionale Infermieri Professionali) a trovare insieme alla SINC (Società Medici di Neurofisiologia Clinica) un accordo per definire la posizione degli Infermieri addetti all'EEG "da almeno 4 anni alla data del 15 marzo 1995". Allo scopo di garantire gli standard per l'EEG di accertamento di morte cerebrale, si propone un corso di aggiornamento professionale obbligatorio e la creazione di un elenco speciale riservato agli Infermieri. La proposta formulata il 24 maggio 1995 da IPASVI-AITN-SINC, non viene accolta dal Ministero della Sanità, che con parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 1996, blocca l'attivazione dei corsi di riqualificazione e relativo elenco speciale.

“Il Consiglio Superiore di Sanità ritiene che ai fini dell'accertamento di morte cerebrale, siano da considerare adeguatamente formati a svolgere attività di registrazione EEG sotto supervisione medica, in assenza di tecnici di Neurofisiopatologia o di tecnici di EEG, in via transitoria ed ad esaurimento, gli infermieri che alla data del 15 marzo 1995, abbiano svolto tale attività per almeno tre anni, in via continuativa a tempo pieno e in strutture specifiche, previo parere favorevole del dirigente della struttura; che pertanto, non siano necessarie né l'attivazione di corsi di aggiornamento professionale obbligatorio né la creazione di un elenco speciale”. Dalla indagine conclusa dall'AITN, alla data del 15 marzo 1985, emerge che nelle strutture sanitarie ospedaliere e universitarie ci sono 1.305 operatori, divisi a metà fra tecnici e Infermieri professionali e generici: 508 Tecnici di Neurofisiopatologia 123 Tecnici di EEG 550 Infermieri professionali 121 Infermieri generici e Ausiliari

1996 – ISTITUZIONE DIPLOMI UNIVERSITARI

Con Decreto dei Ministeri dell'Università e Sanità, 26 luglio 1996, vengono istituiti i corsi di Diploma Universitario per i 14 Profili normati fra il 1994 e il 1995; l'ordinamento didattico è articolato su 4.600 ore, di cui 1.600 per la parte teorica e 3.000 per il tirocinio. Sono previsti appositi protocolli d'intesa fra Regione e Università e successivi Accordi attuativi a livello locale fra l'Università e le Aziende Sanitarie. Viene messa in atto una fattiva collaborazione fra l'Università e il Servizio Sanitario Nazionale che contribuisce allo svolgimento della formazione sia con risorse finanziarie che strutturali e umane. Numerosi Medici e Tecnici ospedalieri sono nominati Docenti dai Rettori come “Professori a contratto”. Per il TNFP vengono attivati i corsi in 18 sedi: 9 tramite la trasformazione delle precedenti scuole universitarie speciali (Ancona, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Pavia, Pisa, Roma Sapienza e Siena), e altri 9 di prima istituzione (Catania, Catanzaro, Messina, Padova, Roma Tor Vergata, Roma Cattolica e Potenza Cattolica, Torino e Udine). L'ordinamento didattico prevede un Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, appartenente allo stesso profilo di TNFP, e la nomina dei tutor di tirocinio. Sono attivati anche 8 insegnamenti di carattere tecnico-pratico da affidare ai TNFP sotto il settore F23D “Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica”. Le discipline sono solo due: “Infermieristica clinica in igiene mentale e Infermieristica clinica in neuropsichiatria infantile”

1997 – DISCIPLINA IN “TECNICHE DI ELETTROFISIOLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA” AFFIDATA A TNFP

Il Ministero dell'Università, con Decreto 23 giugno 1997, aggiunge nel settore F23D una terza disciplina: “Tecniche di elettrofisiologia e neurofisiopatologia”. Lo stesso Ministero, il 12 dicembre 1997, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall'On. G. Pittella il 30 aprile 1997, conferma che “gli insegnamenti tecnico-pratici vanno affidati al personale dello specifico profilo professionale, a prescindere dall'appartenenza al ruolo del servizio sanitario nazionale o Universitario”. Successivamente, con DM MIUR del 4 ottobre 2000 il settore F23D verrà ridenominato MED/48, “Scienze infermieristiche e tecniche neuro psichiatriche e riabilitative” confermando un ambito specifico per “tecniche elettro e neurofisiopatologiche”.

1997 – REQUISITI D'IDONEITÀ SEDI DEI D.U. E TUTOR

Con Decreto del 24 settembre 1997 i Ministri dell'Università e della Sanità stabiliscono i "requisiti di idoneità delle strutture", che prevedono l'obbligo di aver un coordinatore tecnico dello stesso profilo, un rapporto studenti-tutor tra uno a uno e due a uno e un numero minimo di almeno 5 studenti per sede di corso.

1997 – PROGETTO PER LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE POST-BASE

Su richiesta del Ministero della Sanità, l'associazione AITN elabora insieme ad alcuni presidenti di Corso di DU (Prof. E. Lugaresi, Prof. G. Ricci, Prof. E. Rosadini, Prof. S. Passero) la proposta per l'attivazione di Corsi a durata annuale per tre settori:– Fisiopatologia Vascolare– Fisiopatologia Respiratoria– Fisiopatologia Uro-GenitaleLa proposta inviata il 24 novembre 1997 non viene recepita, anche perché si attende che venga definita l'equipollenza dei titoli precedenti ai DU, per chiarire chi potrà iscriversi.

1999 – ABROGAZIONE DEL MANSIONARIO DELL' INFERMIERE E DEFINIZIONE COMPETENZE DELLE PROFESSIONI

Con Legge 26 febbraio 1999, n. 42 si ha la definitiva regolamentazione delle professioni sanitarie individuate dai relativi Profili. All'art. 1 punto 2 è abrogato il mansionario dell'Infermiere (DPR 225/1974) e viene sancito che :“Il campo proprio di attività e di responsabilità ... è determinato dai contenuti dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici”.

1999 – CONTRATTO DI LAVORO E NUOVI PROFILI

Il 7 aprile 1999 viene firmato il Contratto di lavoro del Comparto sanità 1998/2001 per 22 profili professionali; quello del TNFP è inserito fra il personale tecnico-sanitario.Dopo i 14 profili decretati fra il 1994 e il 1995, i profili individuati dal Ministero della Sanità diventano 22; dato che nel biennio 1997-98 vengono normati altri 8 profili:

- 1) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (DM 56, 17-1-1997)
- 2) Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 57,17-1-1997)
- 3) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (DM 58, 17-1-1997)
- 4) Terapista Occupazionale (DM 136, 17-1-1997)
- 5) Assistente Sanitario (DM 69, 17-1-1997)
- 6) Infermiere Pediatrico (DM 70, 17-1-1997)
- 7) Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (DM 316,27-7-98)8) Educatore Professionale (DM 520, 8-10-1998)

1999 - 2009

2000 – CODICE DEONTOLOGICO

Il 6 aprile 2000 all'Assemblea dei Soci a Trento viene approvato il Codice deontologico da parte della Associazione Italiana Tecnici Neurofisiopatologia. Trattasi di un atto previsto dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, che per la regolamentazione delle professioni stabilisce la presenza del profilo professionale, dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario e del codice deontologico.

2000 – EQUIPOLLENZA TITOLI SCUOLE REGIONALI E UNIVERSITARIE E DIPLOMA UNIVERSITARIO

Con Decreto del 27 luglio 2000, il Ministero della Sanità, stabilisce l'equipollenza al Diploma Universitario di TNFP di tutti i titoli rilasciati dalle precedenti 9 scuole regionali e 9 scuole universitarie, "ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base". Trattasi di un atto definitivo che sancisce la validità dei titoli di studio di TNPP conseguiti previo possesso del diploma di scuola media superiore, presso le scuole universitarie e ospedaliere, a durata biennale o triennale

2000 – FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA DIRIGENZA

Con Legge 10 agosto 2000, n. 251, si conferma l'appartenenza del TNFP all'area tecnico-sanitaria (art. 3) e si prevede la formazione universitaria (art. 5) post diploma universitario per la formazione del personale a cui affidare funzioni organizzative e didattiche.

2001 – MODIFICATA LA NORMATIVA CONCORSUALE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE

Con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 viene modificata la precedente normativa concorsuale del 30 gennaio 1982; l'art 31 prevede: Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario 1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

2001 – RIPARTIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI IN 4 AREE

Con DPR 29 marzo 2001 il profilo professionale del Tecnico di Neurofisiopatologia è inserito fra le professioni tecnico-sanitarie, nell'area "tecnico-diagnostica", insieme al Tecnico Audiometrista, al Tecnico di Laboratorio biomedico e Tecnico di Radiologia.

2001 – TRASFORMAZIONE DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LAUREA TRIENNALE

Con Decreto interministeriale Università-Sanità del 2 aprile 2001, i Diplomi Universitari vengono trasformati in Laurea triennale di primo livello. La trasformazione deriva dal DM Università del 3 novembre 1999, n.509, che prevede in generale per tutti i corsi universitari una laurea di primo livello, triennale, seguita dalla laurea specialistica di secondo livello, biennale e da relativi master della durata di un anno. Nella laurea di primo livello vengono confermate le ore previste nei precedenti Diplomi Universitari, con una live riduzione da 4.600 a 4.500, equivalenti a 180 CFU (1 Credito Formativo Universitario corrisponde a 25 ore). Sono previste 4 classi di laurea in:

- 1) Professioni sanitarie infermieristiche
- 2) Professioni sanitarie della riabilitazione.
- 3) Professioni sanitarie tecniche
- 4) Professioni sanitarie della prevenzione.

Il TNFP è inserito nella terza classe “Sanitarie tecnica”, sottogruppo “diagnostico” insieme a i Tecnici di Audiometria, Tecnici di Laboratorio e Tecnici di Radiologia. Il passaggio dei DU a Laurea ha comportato una leggera modificazione degli Ordinamenti didattici, con una riduzione delle ore di tirocinio da 2500 a 1500 ed un aumento della “autonomia”. Se da un lato ciò ha favorito l’approfondimento di discipline caratterizzanti la peculiarità scientifica delle specifiche sedi, dall’altra ha portato ad una riduzione delle ore di formazione minima comune a tutte le sedi, che era invece garantita dai Diplomi Universitari. La particolare caratteristica interdisciplinare della Neurofisiopatologia porterà ad una estensione delle competenze anche nell’ambito dello studio dell’apparato cardio-respiratorio e uro-genitale. Una sperimentazione – positiva – in tal senso è stata condotta in via sperimentale e con ottimi risultati presso il corso dell’Università di Udine.

2004 – ATTIVAZIONE CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA BIENNALE E DEI MASTER DI COORDINAMENTO

Con Decreti del 9 luglio e 1° ottobre 2004, il Ministero dell’Università attiva i corsi biennali specialistici per le quattro classi di laurea, con finalità formare personale dirigente e docente, assegnando in totale 1.122 posti a 17 Università. Alla terza classe SNTS/3 “tecnico diagnostica” vengono assegnati 170 posti nelle Università di Bari (10), Catanzaro (25), Ferrara (10), Padova (10), Pavia (10), Roma Sapienza (80) e Siena (25). Per effetto della Legge n. 1, 8 gennaio 2002, con la quale si riconosce che i diplomi conseguiti secondo la normativa precedente, “sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed altri corsi”, alla specialistica accedono tutti i Diplomi delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali e dalle Scuole regionali, post scuola secondaria superiore, che il DM 27 luglio 2000 aveva riconosciuto equipollenti fra loro. Contemporaneamente, diverse Università attivano corsi annuali di Master per le funzioni coordinamento, in sostituzione dei vecchi ed analoghi percorsi formativi per le funzioni di Capo Sala e Capo Tecnico.

2006 REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE PER IL COORDINAMENTO E PER LA DIRIGENZA.

Nell'intento di avviare l'istituzione degli Albi e degli Ordini delle professioni sanitarie, in data 1 febbraio 2006 viene emanata la Legge n. 43. Mentre rimane inapplicata la parte relativa all'istituzione degli Ordini, la stessa Legge, con l'art. 6, sancisce definitivamente e compiutamente la corrispondenza fra i titoli di studio universitari di primo livello, del Master annuale suddiviso fra funzioni di coordinamento e funzioni specialistiche e la Laurea Specialistica di secondo livello, per le funzioni dirigenziali.

2002-04 – L'ESECUZIONE DELL'EEG È DI COMPETENZA DEL TNFP,VIENE ESCLUSO L'INFERMIERE

Il 31 ottobre 2002 la Federazione Infermieri IPASVI trasmette alla AITN il proprio "nomenclatore-tariffario" approvato il 3 marzo 2002 in cui inserisce nuovamente l'EEG fra le prestazioni dell'Infermiere (cod. 10T). Il 20 novembre 2002 l'AITN chiede all'IPASVI di cancellare l'EEG dal "nomenclatore-tariffario" dell'Infermiere. La richiesta è formalmente segnalata anche al Ministero della Salute per gli interventi di relativa competenza. Viene inoltre segnalata alle Conferenze dei Corsi di Laurea Professioni Sanitarie e dei Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e anche ai Sindacati CGIL-CISL-UIL che intervengono presso il Ministero della Salute con rispettive mozioni del 23 gennaio, 12 febbraio e 22 aprile 2003. In risposta, il Ministero della Salute con nota del 22 maggio 2003 indirizzata alla Federazione IPASVI e all'AITN, chiarisce l'esclusività del Tecnico di Neurofisiopatologia sull'EEG, e la "norma transitoria e ad esaurimento" per gli Infermieri addetti all'EEG prima del 15 marzo 1992.

2004 – ACCORDO INFERMIERI IPASVI E TECNICI AITN

Il 6 maggio 2004 presso il Ministero della Salute i Presidenti dell'IPASVI, Annalisa Silvestro, e dell'AITN, Angelo Mastrillo, ratificano un accordo per favorire la graduale sostituzione degli Infermieri con i TNFP e chiedono al Ministero di sensibilizzare in tale senso le Regioni e tramite queste le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. L'accordo viene presentato il 10 maggio 2004 a Bari durante il Corso nazionale AITN, come "Patto di Rignano Garganico". Il 1° giugno 2004 il Ministero trasmette alle Regioni una nota ad hoc con l'accordo AITN-IPASVI. Seguono gli interventi di varie Regioni verso le rispettive ASL. Il 5 luglio 2004 la Federazione IPASVI comunica all'AITN che il Comitato centrale ha deliberato l'eliminazione dell'EEG dal tariffario dell'Infermiere. L'AITN concorda con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Università di raddoppiare il numero dei posti nei Corsi di Laurea da 110 a 220 per i successivi due anni accademici, allo scopo di realizzare la graduale sostituzione degli Infermieri.

2008 – L'EEG È AFFIDATO SOLO AL TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA E VIENE ESCLUSO L'INFERMIERE

Con Decreto dell'11 aprile 2008 il Ministero della Salute stabilisce che l'esecuzione dell' EEG per accertamento di morte cerebrale è di esclusiva competenza del TNFP. L'entrata in vigore del decreto è dal 27 giugno 2008. Gli Infermieri addetti in EEG e da sostituire sono circa 350 (25%) rispetto ai circa 1.100 Tecnici di NFP (75%). Le Regioni con maggiore presenza di Infermieri, 75 ognuna, sono la Lombardia e il Veneto. In altre Regioni, specie del Sud, più che la presenza degli Infermieri (circa il 35%), grava la carenza di personale addetto, pari al 50% rispetto alla maggioranza delle altre Regioni, determinando un fabbisogno nazionale a regime di altri 350 TNFP, per arrivare allo standard nazionale di circa 1.800 TNFP, pari a 32 TNFP per un milione di popolazione (PMP).

2004-09 – RIFORMA UNIVERSITARIA

Con Decreto del 22 ottobre 2004, n. 270, il Ministero dell'Università stabilisce la riforma dei corsi di laurea e nomina sette tavoli tecnici per la definizione delle proposte attuative. Il tavolo tecnico 2 "Scienze della salute" che riguarda anche i corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia presenta al Ministero le proprie proposte. Per tutti i corsi delle Professioni sanitarie viene previsto un numero minimo di tirocinio di 1.500 ore (60 CFU), che può essere elevato fino a 2.400 ore se si utilizzano anche tutte le altre 750 ore (30 CFU) riservate all'autonomia. Si potrà in tal modo riportare l'assetto dei Diplomi Universitari, essendo ridotta l'autonomia da 62 CFU a 30 CFU. In specifico per l'ambito del TNFP in considerazione dello sviluppo multidisciplinare legato alle patologie del sonno e del sistema nervoso vegetativo vengono aggiunti i settori scientifico disciplinari di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Respiratoria MED/10 e MED/11. Sempre in tema di sviluppo multidisciplinare viene inoltre confermata l'attività didattica sul neuromonitoraggio intraoperatorio e in terapia intensiva. Essendo l'iter legislativo tuttora in corso si prevede che la riforma entri in vigore con l'A.A. 2009-10.

Equipollenze

Decreto ministeriale 27 luglio 2000 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22-08-2000

EQUIPOLLENZA AL DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso Color o alla formazione post-base.

Tabella

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti
Tecnico di neurofisiopatologia – decreto del Ministro della Sanità del 15 marzo 1995, n. 183	Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico di Fisiopatologia – corsi regionali di formazione specifica, almeno biennali, purchè siano iniziati in data antecedente a quella attuazione del decreto del Ministro della sanità del 26 gennaio 1988, n. 30 – corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Tecnico di neurofisiopatologia
	Tecnico di neurofisiologia clinica
	Tecnico neurofisiopatologo – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 – legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2000